



Responsabile del procedimento: MARCELLO ROBERTA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE SPADAFORA AL FINE DI PROPORRE OPPOSIZIONE ALLA STIMA DI CUI ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA NELLE FUNZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR N. 1715/2020. CIG ZA13A45E8C.

Il Dirigente del Settore VII

Premesso:

Che i sigg.ri--- omissis... ---, proponevano azione dinnanzi al tar Calabria avverso il silenzio serbato dall'Ente a seguito di istanza volta ad ottenere un provvedimento di acquisizione coattiva ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 oppure la restituzione di un terreno di loro proprietà occupato dall'Ente;

Che con sentenza n. 1715/2020 il Tar dichiarava l'obbligo del Comune di Crotona ad esaminare le istanze dei proprietari, designando altresì il Commissario ad Acta affinché provvedesse a dare esecuzione alla sentenza, previo accertamento della perdurante inerzia dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n. 5606 del 26.02.2021 Il Prefetto incaricava quale Commissario ad Acta, il dott. Rocco Cataldi, il quale nelle funzioni di Consiglio Comunale, con delibera n. 1/2023 procedeva all'acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, al patrimonio del Comune di Crotona dei terreni di proprietà dei ricorrenti, stabilendo il complessivo indennizzo per l'occupazione *sine titulo* in euro 358.406,01;

Atteso che, come motivato nel parere non favorevole di regolarità tecnica allegato alla proposta di delibera del Commissario ad Acta di cui sopra, quest'ultimo non ha tenuto conto ai fini del calcolo del valore venale de bene, il vincolo PAI rischio R3 da frana che interessa una porzione del terreno da acquisire, nonché di una diversa e minore entità del danno rispetto a quanto previsto nella perizia di stima;

Dato atto che, valutate le circostanze in fatto ed in diritto, questo Ente ritiene opportuno, proporre opposizione alla stima contenuta nella delibera del Commissario ad Acta;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22.02.2023 si è autorizzato il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a conferire incarico legale a conferire incarico legale per per

proporre opposizione alla stima contenuta nella delibera del Commissario ad Acta n. 1/2023 innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, conferendo l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente a professionista appartenente all'elenco dei Legali Esterni, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento Affari Legali ed Avvocatura Civica;

Dato Atto:

Che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento Comunale Affari Legali ed Avvocatura Civica è consentito affidare incarichi professionali a legali esterni limitatamente per prestazioni ed attività per le quali l'Avvocatura comunale non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di alti indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro;

Che l'Ente non ha in organico legali abilitati alle giurisdizioni superiori;

Che a tal fine viene individuato come legale cui conferire l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente, l'Avvocato Giuseppe Spadafora, del Foro di Catanzaro;

Che il suddetto professionista è inserito nell'elenco dei Legali Esterni tenuto presso il Settore Affari Legali ed Avvocatura Comunale ai sensi dell'Art.19 del citato Regolamento Comunale;

Richiamati:

- **Il D.lgs. 50/2016** il quale all'art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) stabilisce che *“Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: lettera D) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

- **La Sentenza n. 2730** del 11.05.2012 (tuttora attuale) con la quale il Consiglio di Stato - V Sezione aveva già precedentemente sancito che: *“perché ci sia un appalto deve esserci un “quid pluris” rispetto ad un singolo incarico di patrocinio o di assistenza”*.

- **Il Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato numero 2017 del 03.08.2018** che sostanzialmente richiama e conferma la citata Sentenza 2730/2012;

- **La deliberazione A.N.A.C. n. 907 del 24/10/2018** che ha approvato **Le linee guida A.N.A.C. n. 12 del 2018** che hanno confermato *che l'incarico legale affidato per un'esigenza puntuale ed episodica costituisca un contratto d'opera intellettuale e non un appalto;*

Preso Atto:

Che le suddette linee guida non prescrivono alcuna specifica e tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal Codice di Contratti pubblici né hanno previsto come obbligatorio il confronto di più preventivi, ma al paragrafo 3.1.3. indicano come migliori pratiche, per l'affidamento dei servizi legali di cui

all'art. 17 del Codice degli Appalti dei Contratti pubblici, la costituzione di elenchi professionali, suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale;

Che presso il Settore VII (Affari Legali ed Avvocatura) è tenuto (ed annualmente aggiornato) l'Elenco dei Legali Esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per il Comune di Crotona, formato mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di massima trasparenza disciplinati dal citato Regolamento Comunale, i cui atti e la cui documentazione sono tenuti agli atti presso gli Uffici del prefato Settore;

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Regolamento Comunale vigente in materia, l'affidamento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio a professionisti esterni all'Ente, sono conferiti, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale previa Deliberazione della Giunta Comunale, dal Sindaco con ciò intendendo che la procura alle liti viene conferita da quest'ultimo ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (5802 del 2016), per la quale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco, tenendo conto, comunque, che l'incarico legale ha carattere fiduciario tra il rappresentante legale e l'avvocato;

Rilevato:

Che il compenso è determinato in ragione di una proposta preventiva in accordo tra l'Ente ed il professionista, secondo le specifiche di cui all'art. **13 della Legge 247/2012**, con le modalità di cui all'art. **21 del Regolamento Comunale degli Affari Legali ed Avvocatura Civica**, e nei limiti sanciti dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (**Cassazione civile, ordinanza n. 7904/2020: "le parti sono libere di stabilire contrattualmente il corrispettivo, al momento di conferire l'incarico al professionista" per cui, nell'ambito dei conferimenti di incarichi legali, il compenso del professionista liberamente pattuito prevale sulle tariffe, sugli usi e sulla determinazione giudiziale**).

Che la somma onnicomprensiva complessiva concordata col professionista ammonta ad € 9.615,25 (di cui euro 8.807,25 per onorari inclusi oneri fiscali e previdenziali, euro 805,00 per marca da bollo contributo unificato, incluse spese vive) trova capienza **sul capitolo di spesa 15420, anno 2023**;

Che, tenuto conto di quanto sopra, risulta necessario procedere alla assunzione di impegno di spesa in favore dell'Avvocato incaricato, per lo svolgimento del suddetto incarico, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Dato Atto:

Che è stata acquisita la autocertificazione di non assoggettabilità all'iscrizione INPS e INAIL;

Che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice Codice Identificativo di Gara associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG ZA13A45E8C;

Del Decreto Sindacale n. 3 del 31.01.2023 con il quale l'Avv. Francesco Iorno è stato nominato Dirigente del Settore VII Polizia Locale, Affari Legali e Avvocatura;

Richiamati ai fini finanziari:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, che dispone il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, nella parte in cui all'art. 1, comma 775, prevede che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;

- che non avendo allo stato questo ente approvato il bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), è autorizzato per questo ente medesimo l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 30 aprile 2023;

- che la presente spesa risulta comunque rientrante in quelle da poter impegnare ai sensi della normativa di cui al predetto art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 la presente spesa ai fini del mantenimento qualitativi e quantitativi di servizi comunali esistenti;

- L'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che disciplina:

le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7);

la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interne;

Visto l'art. 183, comma 9, D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina

Visto l'art. 183, comma 7, che disciplina

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1) Di dare atto che è conferito, per i motivi di cui in premessa, incarico legale per a conferire incarico legale per per proporre opposizione alla stima contenuta nella delibera del Commissario ad Acta n. 1/2023 innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, conferendo l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente all'Avv. Giuseppe Spadafora, del Foro di Catanzaro, professionista inserito nell'Albo dei Legali Esterni;

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000, la somma complessiva di euro € 9.615,25 (di cui euro 8.807,25 per onorari inclusi oneri fiscali e previdenziali, euro 805,00 per marca da bollo contributo unificato, incluse spese vive), da corrispondere in favore dell'avv. Giuseppe Spadafora per l'incarico di cui sopra, nel seguente modo:

Anno di bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2023	15420	01	03	1	03	€
Oggetto cap.	Spese per liti, vertenze, consulenze					
Esigibilità Scad. Obbligazione						
Anno	2022	2023	2024	anni succ	anni succ.	Totale
Importo		€ 9.615,25				€ 9.615,25

3) Di dare atto che la presente spesa rientra fra quelle impegnabili nel regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del TUEL e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi, inoltre, di spesa tassativamente regolata dalla legge e necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi, gravi per l'Ente;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, precisato altresì, che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG ZA13A45E8C;

5) Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune per il procedimento suindicato;

6) Di dare atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3) e non sono soggetti al regime del D.lgs. 50/2016 e ssmm ai sensi dell'art. 17 della citata Legge;

7) Di procedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Crotona di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

8) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

9) Di attestare la obbligatorietà della presente spesa e che il mancato finanziamento della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

10) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dipendente dott.ssa Roberta Marcello, in organico al Settore 7, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

11) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Crotone, lì 16/03/2023

Il Dirigente

f.to Ad interim - Dott. Francesco Iorno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

f.to Ad interim - Dott. Francesco Iorno

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.11.006		1.11		15420	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 357	€ 9.615,25	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

SPADAFORA GIUSEPPE

Descrizione Impegni Assunti

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA TAR N. 1715/2020. - COMMISSARIO AD ACTA.

Crotone lì, 16/03/2023

Il dirigente del Settore finanziario

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 17/03/2023 registrata al n° 1234 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 17/03/2023

Il Responsabile dell'Albo pretorio

f.to Dott. Antonio Nicoletta